

EMENDAMENTI 001-014

presentati da Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

Relazione**Ingeborg Ter Laak****A10-0266/2026**

Sospensione dell'applicazione delle norme relative alla responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Omnibus VIII sulle normative ambientali)

Proposta di regolamento (COM(2025)0982 – C10-0335/2025 – 2025/0395(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 3 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(3 bis) I produttori che immettono prodotti sul mercato in diversi Stati membri sono attualmente soggetti a procedure di registrazione, formati di comunicazione e obblighi di informazione divergenti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Tale frammentazione crea inutili oneri amministrativi e costi di conformità e può ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di sostenere la libera circolazione delle merci garantendo nel contempo l'attuazione e l'applicazione efficaci degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, in attesa dell'applicazione dell'[atto legislativo sull'economia circolare], gli Stati membri dovrebbero agevolare lo scambio di informazioni relative alle registrazioni dei produttori, allo stato di conformità e alle azioni di applicazione della legge. L'Unione dovrebbe inoltre

intraprendere le azioni necessarie per garantire l'istituzione di sistemi digitali interoperabili e di obblighi di comunicazione comuni che consentano ai produttori di adempiere gli obblighi amministrativi in tutta l'Unione attraverso procedure semplificate e armonizzate.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) *Nello specifico, a causa della mancanza di armonizzazione, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni vigenti della legislazione settoriale sulla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, l'adempimento degli obblighi connessi alla designazione può comportare oneri amministrativi superflui per i produttori che operano in più Stati membri in cui non sono stabiliti. Per le piccole e medie imprese in particolare, l'obbligo di designare separatamente un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro in cui il produttore immette prodotti sul mercato rappresenta una sfida significativa in termini di costi. Al fine di garantire parità di condizioni per i produttori stabiliti nell'Unione, è importante che in tutti gli Stati membri questi siano soggetti alle stesse norme riguardo alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. L'attuale quadro giuridico, che risulta frammentato per i diversi prodotti, e gli oneri amministrativi associati all'obbligo di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore potenzialmente in 26 Stati membri frenano la competitività dei produttori stabiliti nell'Unione. È pertanto fondamentale armonizzare le norme vigenti in modo concreto e tempestivo, riducendo gli oneri associati che gravano*

Emendamento

(4) *Gli oneri amministrativi associati alla designazione di rappresentanti autorizzati per gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore possono essere sproporzionatamente gravosi per le microimprese e le piccole imprese che svolgono attività transfrontaliere all'interno dell'Unione, in ragione della limitata capacità amministrativa e finanziaria di tali imprese. Sebbene rappresentino la maggior parte delle imprese attive sul mercato dell'Unione, tali imprese costituiscono una quota relativamente limitata del volume complessivo dei prodotti immessi sul mercato. Una sospensione mirata e temporanea dell'obbligo di designare un rappresentante autorizzato contribuirebbe pertanto a ridurre gli oneri amministrativi superflui laddove siano più significativi, preservando nel contempo i rappresentanti autorizzati per le imprese più grandi, come le medie e grandi imprese.*

sui produttori. A tal fine, la Commissione sta riesaminando l'efficacia dell'obbligo di designare rappresentanti autorizzati a tutela del rispetto da parte dei produttori del principio "chi inquina paga", gli oneri amministrativi che ne derivano e gli ostacoli indesiderati per il mercato interno. È probabile che il riesame sfoci nell'individuazione di soluzioni alternative più efficaci e meno onerose.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La sospensione introdotta dal presente regolamento dovrebbe essere limitata ai requisiti amministrativi relativi alla designazione di un rappresentante autorizzato e non dovrebbe incidere su nessun altro obbligo dei produttori per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore né su alcun obiettivo ambientale stabilito a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, i produttori di batterie e i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la

(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori **stabiliti nell'Unione** e ridurre gli oneri amministrativi, i **micro e i piccoli** produttori di batterie e i **micro e i piccoli** produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere, **su base temporanea**, se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente

responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i produttori che non desiderano designarne uno.

ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i **micro e i piccoli** produttori che non desiderano designarne uno.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. Le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere mantenute nella loro forma attuale. Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ a norma della quale gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.*** Analogamente, nella misura in cui riguarda

Emendamento

(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. Le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere mantenute nella loro forma attuale. Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ a norma della quale gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. Analogamente, nella misura in cui riguarda i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ in virtù della quale i produttori

i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ in virtù della quale i produttori di batterie stabiliti ***nell'Unione o*** in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza devono designare un rappresentante autorizzato. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.***

⁶ Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj>).

di batterie stabiliti in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza devono designare un rappresentante autorizzato.

⁶ Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj>).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno sospendere fino al 1° gennaio 2035 la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali

Emendamento

(7) È opportuno sospendere fino al 1° gennaio 2035 ***o, se precedente, fino alla data di applicazione di un atto giuridico dell'Unione che istituisca un quadro orizzontale per la responsabilità estesa del produttore, comprese le norme relative ai rappresentanti autorizzati [atto legislativo sull'economia circolare XXX], la***

in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.

disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno sospendere fino al 1° gennaio 2035 la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.

Emendamento

(8) È opportuno sospendere fino al 1° gennaio 2035 ***o, se precedente, fino alla data di applicazione di un atto giuridico dell'Unione che istituisca un quadro orizzontale per la responsabilità estesa del produttore, comprese le norme relative ai rappresentanti autorizzati [atto legislativo sull'economia circolare XXX]***, la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La Commissione sta preparando una proposta legislativa per una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore che, conformemente al programma di lavoro della Commissione, dovrebbe essere presentata nel 2026. La proposta legislativa sarà soggetta alla procedura legislativa ordinaria e, se sarà

Emendamento

(9) La Commissione sta preparando una proposta legislativa per una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore ***[l'atto legislativo sull'economia circolare]*** che, conformemente al programma di lavoro della Commissione, dovrebbe essere presentata nel 2026. La proposta legislativa sarà soggetta alla

adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, gli Stati membri e i produttori dovranno prendere i provvedimenti necessari per allineare le proprie misure normative e organizzative e la propria condotta alle nuove norme sulla responsabilità estesa del produttore.

procedura legislativa ordinaria e, se sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, gli Stati membri e i produttori dovranno prendere i provvedimenti necessari per allineare le proprie misure normative e organizzative e la propria condotta alle nuove norme sulla responsabilità estesa del produttore. *Le misure di semplificazione introdotte dal presente regolamento dovrebbero rimanere temporanee, in attesa dell'applicazione della prossima riforma, e non dovrebbero comportare una riduzione della tracciabilità, della capacità di applicazione della legge o del rispetto della responsabilità estesa del produttore. Al fine di garantire la coerenza giuridica, il presente regolamento dovrebbe pertanto cessare di applicarsi una volta che tale riforma orizzontale più ampia sui rappresentanti autorizzati diventerà applicabile. È necessario che la riforma globale istituisca un quadro armonizzato del sistema di responsabilità estesa del produttore, per agevolare la conformità transfrontaliera e garantire l'interoperabilità dei regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore, affrontando, tra l'altro, le cause alla base della frammentazione. La riforma deve introdurre definizioni armonizzate, requisiti minimi comuni per i regimi di responsabilità estesa del produttore, strutture tariffarie armonizzate, formati di comunicazione e di dati standardizzati e uno sportello unico digitale a livello dell'Unione per la registrazione e la conformità dei produttori, nonché rafforzare il monitoraggio e l'applicazione della legge a livello dell'Unione, anche attraverso la valutazione di meccanismi alternativi di conformità, tracciabilità e applicazione della legge.*

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ai produttori di batterie e ai produttori di imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione batterie, imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri a loro carico, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento

(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ai **micro e ai piccoli** produttori di batterie e ai **micro e ai piccoli** produttori di imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione batterie, imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri a loro carico, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

L'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa fino al 1° gennaio 2035.

Emendamento

L'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa, **per quanto riguarda i produttori stabiliti nell'Unione che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione**, fino al 1° gennaio 2035 **o, se precedente, fino alla data di applicazione di un atto giuridico dell'Unione che istituisca un quadro orizzontale per la responsabilità estesa del produttore, comprese le norme relative ai rappresentanti autorizzati [atto legislativo sull'economia circolare XXX].**

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, gli Stati membri che non impongono di designare

Emendamento

soppresso

un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore garantiscono la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti di tali produttori mediante mezzi alternativi.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino al 1° gennaio 2035.

Emendamento

L'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa, ***per quanto riguarda i produttori stabiliti nell'Unione che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, fino al 1° gennaio 2035 o, se precedente, fino alla data di applicazione di un atto giuridico dell'Unione che istituisca un quadro orizzontale per la responsabilità estesa del produttore, comprese le norme relative ai rappresentanti autorizzati [atto legislativo sull'economia circolare XXX].***

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta, oppure possono garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Garanzie

- 1. La sospensione di cui al presente regolamento lascia impregiudicati tutti gli altri obblighi dei produttori ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui la registrazione, la comunicazione, il pagamento dei contributi finanziari, la fornitura di garanzie, la partecipazione ai regimi di responsabilità estesa del produttore e il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione, raccolta, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.**
- 2. La sospensione di cui al presente regolamento non si applica ai produttori che suddividono o ristrutturano le loro attività al fine di beneficiare di tale sospensione.**